

ALLEGATO A)
Capitolato speciale d'appalto
Elevatori

CAPITOLATO SPECIALE
Manutenzione ordinaria ed assistenza degli impianti
installati presso gli edifici ospitanti il Liceo “Andrea Maffei”
ANNI 2017/2019

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti ascensori ed elevatori installati presso gli edifici assegnati in utilizzo al Liceo "Andrea Maffei", indicati di seguito, secondo quanto stabilito negli articoli del presente capitolato.

Caratteristiche tecniche degli impianti	
IMPIANTO PRESSO LA SUCCURSALE – Largo Marconi, 1 – Riva del Garda	
Numero	0027
Ubicazione	Largo Marconi, 1 – RIVA D/GARDA
Costruzione	DALDOSS 4446
Portata	Kg. 630
Persone	N. 08
Fermate/Servizi	2/2
Trazione	Elettrico a frizione
IMPIANTO PRESSO LA SEDE PRINCIPALE – Viale Lutti, 7 – Riva del Garda	
Numero	1907
Ubicazione	Viale Lutti, 7 – RIVA D/GARDA
Costruzione	DOMOLIFT
Portata	Kg. 900
Persone	N. 11
Fermate/Servizi	5/5
Trazione	Idraulica

ART. 2 – DURATA

Il contratto di appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il servizio verrà affidato alla ditta che offrirà il canone di manutenzione annuale totale più basso, comprensivo delle prestazioni relative al servizio di pronto intervento, come riportato all'art. 8 del presente capitolato.

ART. 4 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, denominato anche manutentore, deve possedere l'idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali del Liceo, e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto dell'appalto. In particolare il manutentore dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99. Deve altresì possedere i requisiti previsti dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46, dal decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 e operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori ed impianti elevatori in genere.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

ART. 5 - NORME DI SICUREZZA E PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

I lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti elevatori dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare l'impresa è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione all'Amministrazione; è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Sostitutivo di Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti elevatori ai sensi del D.Lgs. n. 626/94, del D.L. 494/96, D.M. n. 37/2008 con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto.

L'appaltatore, nell'eventuale specifica necessità, dovrà provvedere a sua cura: ai recinti per i cantieri di lavoro, quando ciò sia necessario; alle puntellazioni, per gli scavi ed ai relativi assiti e cartelli di avviso, ai lumi per segnali notturni ed a quant'altro, a scopo di sicurezza, venisse ordinato

dalla stazione appaltante; alla fornitura di cordame, catene, attrezzi di qualsiasi genere, mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione perfetta dei singoli lavori; alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai; alla fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro gli infortuni, previsti dalle vigenti leggi; all'osservanza delle norme disposte per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e normative applicative.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Il Liceo, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 123/2007 ed al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha provveduto alla redazione del DUVRI poiché trattasi di servizio che viene svolto all'interno di edifici con presenza di pubblico, pertanto gli Oneri per la sicurezza vengono quantificati in euro 300,00 iva esclusa per tutto il triennio, non sono soggetti a ribasso e sono a carico della stazione appaltante.

ART. 6 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il manutentore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato; si precisa che deve intendersi per conduzione e manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'interrotta efficienza.

Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma preventiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente capitolato. Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la ditta manutentrice si pone l'obiettivo di mantenere la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza degli impianti.

La ditta manutentrice deve essere in grado di operare su tutti gli impianti di cui al presente capitolato ed in generale di marche e/o costruzioni diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.

Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per legge comunque necessarie, il manutentore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori. Le parti dell'impianto sostituite o gli impianti di nuova installazione, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

ART. 7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria è finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di efficienza a contenere il normale degrado d'uso degli impianti. La manutenzione verrà svolta mediante squadre di tecnici specializzati e sarà assicurata per tutti i giorni. Il servizio di manutenzione degli impianti ascensori ed elevatori, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, dovrà comprendere le seguenti prestazioni e modalità di assolvimento:

- a) istruzione del personale dipendente incaricato del Liceo per una basilare formazione ed informazione sull'uso degli impianti, precisando le procedure di emergenza in caso di guasto o di mancanza di energia elettrica;
- b) esecuzione, ad intervalli regolari (almeno ogni sei mesi) e con personale abilitato, di controlli sugli impianti, al fine di garantirne il regolare funzionamento;
- c) Allo scopo di verificare le condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti l'Impresa dovrà organizzare un sistema di monitoraggio delle condizioni di funzionamento. In particolare i tempi ed i risultati delle verifiche dovranno essere annotati su un apposito registro, consultabile in qualsiasi momento su richiesta della Direzione lavori, con l'indicazione della data di

effettuazione della verifica, del tipo di verifica, dell'esito della verifica, del tipo di intervento eventualmente effettuato.

d) verifica del regolare funzionamento e dello stato di conservazione delle funi di trazione, della compensazione e del limitatore di velocità, dei tenditori e relativi attacchi, nonché dei cavi flessibili del vano ascensore e dei dispositivi elettrici, dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti a terra;

e) riparazione e sostituzione di minuterie, lubrificanti e lamelle di contatto, contatti, fusibili e di tutte quelle parti che risulteranno danneggiate a causa di usura legata al normale funzionamento degli impianti;

f) verifica delle parti componenti l'argano, il motore principale, il gruppo generatore, i quadri di manovra e delle centraline del locale macchine ed, inoltre, controllo delle luci di emergenza, del pannello di comando e degli indicatori luminosi, dei meccanismi di scorrimento e bloccaggio delle porte automatiche ai piani delle cabine;

g) invio di personale specializzato ad ogni giustificata richiesta di intervento.

h) tutti gli interventi di ripristino senza impiego di materiale sono compresi nel corrispettivo del canone.

ART. 8 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Per intervento urgente dovuto ad improvvise interruzioni si intende l'insieme di tutte quelle operazioni ed interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.

Il manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari per il ripristino immediato della funzionalità dell'elevatore; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d'intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso ed alla esecuzione del lavoro.

In ogni caso l'intervento deve avvenire: - entro otto ore dalla richiesta di intervento, sia nei giorni feriali che festivi;

- nel caso di intervento urgente per disservizio dell'impianto e conseguente blocco di persone all'interno della cabina, la ditta aggiudicataria è tenuta, previa specifica segnalazione nominativa, anche telefonica, ad intervenire, entro il termine massimo di un'ora, nei giorni feriali e nei giorni festivi, al fine di provvedere alla risoluzione delle emergenze correlate alla sicurezza degli utenti utilizzatori dell'impianto.

Nel caso in cui la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, l'Amministrazione si riserva di procedere in danno, affidando le prestazioni ad altra ditta.

Il canone di manutenzione include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per:

- malfunzionamento o fermo impianto, che deve essere accessibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compresi i giorni festivi e le ore notturne, che consiste in interventi di riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri in cabina.

Per eventuali impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il manutentore provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo all'inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere effettuati concordati e comunque dovranno essere eseguiti con le disposizioni di sicurezza impartite dal responsabile della sicurezza dell'attività, in ogni caso al di fuori degli orari di lezione comprensivi di tutte le pause e ricreazioni.

ART. 9 - RAPPORTI CON GLI ORGANISMI NOTIFICATORI (ART. 13 D.P.R. 162/99)

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria dare assistenza all'Organismo Notificatore Certificato di Controllo incaricato dal Liceo alle verifiche periodiche biennali ed alle eventuali verifiche straordinarie previste dalle norme vigenti. Tutti gli oneri che il manutentore sostiene per

l'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese.

Indipendentemente dalla presenza o meno del personale addetto del Liceo, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Ente appaltante, entro e non oltre 15 giorni dall'effettuazione della verifica, copia del verbale d'ispezione ad ogni singola verifica presso ogni singolo impianto.

In caso di verbale di verifica periodica con esito negativo e conseguente ordine di fermo dell'impianto o in caso di fermo dell'impianto a causa di incidenti di notevole importanza (art. 14 D.P.R. 162/99), non sarà riconosciuto alla ditta appaltatrice alcun canone di manutenzione fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. In ogni caso, il manutentore sarà anche tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'Organo Verificatore, senza nulla pretendere dal Liceo, iniziando i lavori per rimuovere le cause che hanno determinato le prescrizioni entro e non oltre 24 ore.

Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche biennali ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Liceo.

ART. 10 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi necessari a ripristinare il corretto funzionamento della macchina a seguito di eventi imprevedibili.

Nei casi in cui, in seguito a guasto o ad anomalie di funzionamento, oppure in seguito alla verifica degli impianti, emerga la necessità di provvedere alla sostituzione di parti di impianto o di apparecchiature, il manutentore dovrà inviare un preventivo di spesa al Liceo. Tale preventivo non ha valore obbligatorio per il Liceo, ma solo informativo. Il Liceo, infatti, per gli eventuali interventi connessi al seguente articolo, potrà decidere di avvalersi di altre imprese, senza che l'appaltatore possa vantare o pretendere alcunché.

La ditta inoltre dovrà fornire per tutti gli interventi eseguiti in manutenzione straordinaria, comprese le eventuali mere sostituzioni di qualsiasi componente elettrica, meccanica, idraulica, pneumatica, ecc., la Dichiarazione di Conformità CE o la Dichiarazione di Conformità alla L. 46/90, secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

PARTE TERZA – NORME AMMINISTRATIVE

ART. 11 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto:

- all'osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente capitolato;
- all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali;
- all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- all'applicazione integrale di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli attuali accordi locali integrativi.

L'appaltatore sarà, inoltre, responsabile di qualsiasi danno alle persone o alle cose, sia in linea civile che penale, per fatto od omissione imputabile ad essa od ai suoi dipendenti ed a lavoro eseguito, e ciò durante il periodo contrattuale. Il Liceo è esonerato completamente da tale responsabilità.

Nel corso del periodo di manutenzione l'appaltatore ha l'onere di adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti e future per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La presenza di personale dell'appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona riuscita delle opere e la loro rispondenza alle clausole contrattuali, da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

L'appaltatore è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e della loro esecuzione in conformità alle ordinazioni della stazione appaltante.

Pertanto dovrà curare le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Ove si verificassero dei danni a cose o persone, quando l'Impresa avesse trascurato le prescrizioni necessarie, essa sarà

tenuta responsabile, tanto in via civile che penale nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità tanto l'Amministrazione appaltante, quanto l'Ufficio competente, e sarà tenuta al risarcimento dei danni.

Il manutentore si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 5 milioni di Euro, coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004.

Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato.

Si precisa che per il medesimo oggetto il massimale precedente si intende prestato anche per la responsabilità civile del proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui gli impianti hanno sede. Tale polizza deve prevedere anche la garanzia per responsabilità civile per fatto della ditta aggiudicataria e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato. La polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004

ART. 12 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese e le tasse risultanti dall'appalto ed a esso conseguenti.

ART. 13 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e relativo regolamento di attuazione in quanto applicabile;
- b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
- d. le norme del codice civile;

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 14 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a. il presente capitolato speciale d'appalto;
- b. l'offerta economica dell'appaltatore;
- c. il DUVRI;

ART. 15 - FIRMA DEL CONTRATTO

Con la firma del contratto è implicita la dichiarazione che l'appaltatore, esaminati i documenti e le condizioni d'appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza del servizio e delle difficoltà della loro esecuzione.

ART. 16 - PAGAMENTI

I pagamenti riguardanti il servizio di manutenzione e gestione degli impianti verranno effettuati come canone semestrale posticipato, liquidabile a 30 gg. decorrenti dal ricevimento, da parte dell'ufficio protocollo del Liceo, in un'unica fattura riepilogativa per il periodo di riferimento.

La medesima fattura presentata al termine temporale di ogni semestre – dovrà altresì contenere un elenco con il dettaglio di ogni impianto (nominativi e caratteristiche identificative) ed il relativo singolo importo parziale.

Nel caso di lavori eseguiti a seguito di presentazione di preventivo ai sensi dell'art. 10, l'aggiudicatario emetterà una singola fattura per ogni intervento concordato.

La fattura dovrà essere emessa dopo aver presentato un consuntivo dei lavori effettuati. Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità e i termini indicati precedentemente.

Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal Liceo.

ART. 17 - INADEMPIMENTO E PENALI

Nel caso in cui dovesse verificarsi uno dei casi di inadempienza previsti dal presente capitolato, la ditta si farà carico delle spese per il lavoro non eseguito a regola d'arte, ed inoltre sarà imposta una penale del 20% sull'importo fatturato, salvo il risarcimento del maggior danno eventuale

Il Liceo qualora la ditta aggiudicataria manchi ad uno solo degli obblighi assunti, avrà facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo il risarcimento del danno eventuale.

Nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo. In questo caso, la penale da corrispondere alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore, è pari ad 1/10 del compenso globale pattuito riferito al periodo residuo contrattuale. L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 del Codice Civile.

ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL' APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 20 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

L'appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

ART. 21 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La stazione appaltante è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ove l'appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del codice civile.

ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente appalto verranno deferite all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Per le definizioni di tali controversie è competente il Foro di Rovereto.

oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore.

ART. 23 – NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.